REGOLAMENTO (CEE) N. 2389/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali per la campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2227/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che stabilisce le norme generali del regime specifico applicabile ai piccoli produttori nel quadro del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali (3),

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2227/88 definisce i criteri da prendere in considerazione per la ripartizione tra gli Stati membri dell'importo globale dell'aiuto fissato per la campagna in questione; che è opportuno, in funzione di tali criteri, stabilire la suddetta ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che è necessario fissare taluni criteri che consentano agli Stati membri di definire i piccoli produttori di cereali che possono beneficiare dell'aiuto in questione;

considerando che è opportuno prevedere le condizioni di versamento dell'aiuto; che, a tale scopo, il piccolo produttore deve fornire la prova che è stato gravato dell'onere del prelievo di corresponsabilità, che tale prova, sotto forma di documenti giustificativi, non osta alla possibilità prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n: 2227/88 di stabilire l'aiuto forfettariamente;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2227/88 prevede, per gli Stati membri che hanno particolari difficoltà di natura amministrativa o tecnica, la possibilità di applicare l'aiuto a favore dei piccoli produttori sotto forma di una compensazione dei prelievi di corresponsabilità in quanto l'aiuto non viene versato come contropartita; che tale situazione si verifica per la Spagna, la Grecia e l'Italia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2227/88 è ripartito in base alle condizioni definite nel presente regolamento.

2. L'importo globale dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del predetto regolamento è ripartito tra gli Stati membri in conformità dell'allegato.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, non è fissato nessun importo per la Spagna, la Grecia e l'Italia.

Articolo 2

Lo Stato membro versa l'aiuto al produttore che abbia presentato documenti giustificativi da cui risulti che è stato gravato dell'onere dei prelievi di corresponsabilità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione, del 26 maggio 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (4). Gli Stati membri possono esigere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.

Articolo 3

L'aiuto è versato ai beneficiari al più tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale viene concesso l'aiuto.

Articolo 4

In Spagna, in Grecia e in Italia l'aiuto ai piccoli produttori di cereali viene attuato sotto forma di compensazione per i prelievi di corresponsabilità dovuti da tali produttori fino a concorrenza di:

— un importo che corrisponde, per ogni produttore, al prelievo per 25 t di cereali,

— un importo globale per Stato membro pari a:

  — 43,98 milioni di ECU per la Spagna,

  — 14,67 milioni di ECU per la Grecia,

  — 47,70 milioni di ECU per l'Italia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 26.
(4) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Distribuzione dell'aiuto a favore dei piccoli produttori fra gli Stati membri

Stato membro	In milioni di ECU
Francia	59,25
Repubblica federale di Germania	27,85
Regno Unito	9,81
Danimarca	8,58
Irlanda	2,79
Belgio	3,17
Paesi Bassi	1,96
Lussemburgo	0,24
Totale	113,65